

Autorizzazione paesaggistica con la procedura semplificata per intervento edilizio di lieve entità. (DPR n. 31/2017 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Individuazione degli interventi ed opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria "semplificata" (DPR n. 31/2017)

OPERE E INTERVENTI EDILI:

- **SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE "SEMPLIFICATA"**
- **LIBERI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE**

(Con titolo abilitativo edilizio, se previsto)

Entrata in vigore delle nuove norme (Art. 10)

La nuova normativa entra in vigore il giorno 6 aprile 2017.

La finalità della nuova normativa (Art. 1)

La disciplina intende semplificare l'iter per l'esecuzione di una serie di interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio.

Abrogazione delle vecchie norme (Art. 19)

Abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 - (*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*).

Disapplicazione del decreto che individua la documentazione paesaggistica

Non trova applicazione negli interventi edili assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità prevista per quella ordinaria. (*D.P.C.M. 12 dicembre 2005. "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"*;

Regioni nelle quali trova applicazione (Art. 13)

La normativa entra in vigore immediatamente nelle Regioni a statuto ordinario.

Le Regioni a statuto speciale devono emanare norme proprie con modificazione alle leggi, in conformità ai criteri del decreto. In queste ultime dovrebbe trovare però applicazione la disposizione di liberalizzazione di cui allegato "A".

Dispositivi applicativi delle regioni (Art. 5)

I piani paesaggistici regionali possono dettare direttive o disposizioni per una corretta applicazione e realizzazione degli interventi senza la necessità dell'autorizzazione, anche semplificata.

Le regioni con l'adeguamento dei piani paesaggistici possono disciplinare le metodologie di realizzazione degli interventi liberi indicati nell'allegato "A".

Esonero dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi (Art. 4)

Se la Regione ha stipulato accordi di collaborazione con il Ministero e gli enti locali, non vi è l'obbligo dell'autorizzazione *semplificata* per una serie di interventi indicati nello specifico nella tabella che segue.

Prevalenza di queste norme sugli strumenti urbanistici (Art. 14)

Come espressamente previsto dal decreto, questa nuova disciplina ha prevalenza sugli strumenti urbanistici e altre disposizioni o piani contrastanti. Sono fatte salve le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici del codice. (*D.Lgs. n. 42/04*).

Differenza fra l'autorizzazione paesaggistica - ambientale ordinaria e quella semplificata

- Autorizzazione ambientale semplificata, viene presentata per tutti gli interventi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 10).

- **Autorizzazione ambientale ordinaria** viene presentata per tutti gli interventi, non realizzabili con quella semplificata e che non abbisognano della stessa (All. A), ha il termine di conclusione del procedimento di 105 giorni o 120, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 D.Lgs. n. 42/04).

Inizio lavori e durata dell'autorizzazione paesaggistica - ambientale ordinaria e semplificata (Art. 13)

- il rilascio dell'autorizzazione è possibile l'inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto (se dovuto) il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l'iter per la (CILA/SCIA).
- Validità 5 anni, che decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Attività e interventi liberi in area vincolata, senza autorizzazione (Art. 2)

La nuova disciplina individua espressamente le attività e gli interventi edili non soggetti ad autorizzazione paesaggistica – ambientale, sia essa ordinaria o semplificata. (*Allegato: "A"*)

Ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto.

Elenco dettagliato degli interventi liberi e soggetti ad autorizzazione "semplificata"

Il decreto sulla semplificazione li prevede espressamente in modo analitico:

- Allegato: **"A"** - Tratta 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche alle aree ed agli edifici. (Art. 2). Trattasi di un elenco non tassativo e non esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti, in quanto irrilevanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.
- Allegato **"B"** - Tratta 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio. (Art. 3)

Anche in questo caso trattasi di un elenco non tassativo e non esemplificativo ed esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti e non particolarmente gravanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.

Stampati unificati per la richiesta di autorizzazione "semplificata"

Il decreto prevede già gli stampati unificati per la richiesta di autorizzazione e per la relazione:

- Allegato: **"C"** - Istanza di autorizzazione paesaggistica con "procedimento semplificato". (Di cui all'art. 8 c. 1)
- Allegato **"D"** - Relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla stessa richiesta. (Di cui all'art. 8 c. 1).

Da chi può essere presentata la richiesta d'autorizzazione semplificata

La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), assieme all'asseverazione e la relazione paesaggistica.

Dove deve essere presentata la richiesta di autorizzazione "semplificata" per l'attività edilizia – (Art. 9)

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l'Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, **nell'apposito stampato unificato**, allegando, secondo l'intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale).

Dove deve essere presentata la richiesta di autorizzazione "semplificata" per l'attività edilizia riferita alle attività produttive - (Art. 9)

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell'apposito stampato unificato, allegando, secondo l'intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale).

Procedimento amministrativo (L'iter procedurale è indicato dettagliatamente nell'articolo 11).

- Il dirigente analizza la richiesta e verifica se si tratta di un intervento:
- **Libero** non assoggettato ad autorizzazione neanche semplificata, perché indicato (All. **"A"**), o già previsto dall'art. 149 del codice. (*Iter concluso, con risposta al richiedente*).

- **Che** richiede l'autorizzazione **ordinaria**. (*Iter normale di cui procedimento previsto dall'art. 146 del Codice*)
- **Che** richiede l'autorizzazione **semplificata** (*L'iter procedurale è indicato dettagliatamente nell'articolo 11*).
 - Se per l'intervento sono necessari pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza dei servizi per l'acquisizione degli stessi. (*In questo caso il tempo per l'acquisizione del parere del Soprintendente si dimezza, ovvero deve rispondere entro 10 gg., anziché 20 gg.*).
- Nel caso in cui il progetto NON preveda altri titoli abilitativi, il dirigente: (art. 11 c. 5)
- Ha la possibilità, una sola volta, entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende).
 - Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l'istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
- Pervenuti gli altri elementi integrativi di giudizio, trasmette la stessa richiesta, entro 20 giorni al Soprintendente con la proposta favorevole all'accoglimento.
- Il Soprintendente ha tempo 20 gg. per esprimere il suo parere vincolante, se questo è favorevole:
 - Il dirigente adotta il provvedimento entro 10 gg.
- Nel caso di esito negativo della valutazione circa la sua compatibilità paesaggistica: (art. 11 c. 3)
 - Ha la possibilità entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta.
 - Nel frattempo il procedimento per rilascio si sospende.
 - Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l'istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
 - Se verificati gli elementi integrativi di giudizio, permangono gli elementi ostativi alla richiesta, comunica entro 20 gg. la risposta negativa al richiedente.
- Nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell'amministrazione: (art. 11 c. 7)
 - Il Soprintendente comunica entro 10 gg al richiedente i motivi ostativi, all'accoglimento, indicando altresì le modifiche necessarie per ottenere una valutazione positiva assegnando 15 gg per presentare il nuovo progetto. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende)
 - Decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di modificare la propria valutazione negativa, nei successivi 20 gg., adotta il provvedimento fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all'interessato e all'amministrazione richiedente.

Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 - 11) - Parere del Soprintendente -

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d'acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell'amministrazione competente per l'istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)

Il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Soprintendente. (Il silenzio equivale all'assenso, art. 17/bis L. n. 241/90).

Se invece l'area è assoggettata a specifiche prescrizioni nel piano paesaggistico regionale, il parere è solo obbligatorio, ma non vincolante. (Art. 11 c.8)

Nel caso che l'istruttoria sia negativa, i titoli abilitativi non possono essere accettati (CILA/SCIA) o rilasciati (Permesso di costruire). (L'iter procedure è indicato dettagliatamente nell'art. 11).

Comunicazione all'interessato (Art. 11)

L'esito dell'istruttoria concernente il rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione, sia esso favorevole o negativo.

Il termine è tassativo, eventuale ritardo (non giustificato dalla procedura) potrebbe comportare responsabilità del dirigente, penali e/o disciplinari, (o dei funzionari preposti).

Quale tecnico assevera l'intervento e firma la richiesta dell'autorizzazione

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all'albo, con competenza specifica, firma la richiesta dell'autorizzazione, unitamente al soggetto richiedente, secondo il modello unificato (All. "C"), con la relazione paesaggistica semplificata nelle forme indicate (All. "D"), e l'indicazione precisa della disciplina paesaggistica vigente, l'area interessata all'intervento, la conformità del progetto ai valori paesaggistici ed agli strumenti urbanistici.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Richiesta di autorizzazione semplificata che interessa anche i beni culturali (Art. 16)

Il soggetto presenta un'unica istanza che dovrà ottenere dal Sovrintendente una duplice valutazione, sempre nei tempi previsti dalla nuova disciplina.

Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (Art. 7)

Le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie esistenti, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, possono essere rinnovate con la procedura semplificata a condizione che il progetto risulti conforme alla normativa paesaggistica.

Commissioni locali del paesaggio (Art. 11)

Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni per il paesaggio, salvo diversa normativa regionale.

Rinvio a normative di settore (Art. 15)

Gli interventi liberi di cui all'Allegato "A", restano sottomessi alla disciplina edilizia cui sono assoggettati, circa i titoli abilitativi e la normativa correlata, (es.: l'occupazione di suolo pubblico, sismica, sicurezza impianti, ecc.).

Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, quando dovuta

(Art. 17)

Oltre alle sanzioni di carattere amministrativo ripristinatorio, (art. 167 c. 4 D. Lgs. n. 42/04) l'esecuzione di lavori edili, in assenza dell'autorizzazione dell'autorità titolare del vincolo (ordinaria ed anche "semplificata"), quando dovuta, in parziale o totale difformità, costituisce il reato edilizio - ambientale, punito da diverse norme penali, (Art. 181 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004 - art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, se ne ricorrono le condizioni trova applicazione anche l'art. 724 del c.p.).

Rimessa in pristino

Si procede alla rimessa in pristino delle opere e interventi realizzati in violazione alle norme solo quando non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica. (Art. 17)

La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato edilizio - ambientale.

Opere ed interventi realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto

Non si procede alla rimessa in pristino di opere e interventi (indicati nella tabella "A") realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, non soggette ad altro titolo abilitativo, all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica. (Art. 17)

Ipotesi d'abuso. Realizzazione di autorimesse, anche parzialmente interrato, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. (**B 16**, nell'allegato "B"), in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo abilitativo.

Procedimento sanzionatorio:

1. Adempimenti del dirigente dello Sportello unico per l'Edilizia:

• Accerta direttamente:

- Verifica che, riguardo all'abuso, i trasgressori presentino apposita domanda ai fini dell'accertamento della compatibilità ambientale e, di fatto, la sanatoria per l'abuso commesso, con l'ottenimento del titolo abilitativo.
- Ricevuta la domanda, richiede alla Commissione specifica, se l'illecito può ottenere la compatibilità ambientale.

- Provvede alla denuncia per iscritto del reato al P.M., (o in alternativa al Comando di Polizia municipale/Locale, per le sanzioni penali previste dall'art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 e punite dall'art. 44/c DPR n. 380/01).
- Comunica al Soprintendente l'illecito commesso perché possa intervenire, anche di propria iniziativa, ai fini dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: (Art. 27 DPR n. 380/01):
- Per la demolizione e rimessa in pristino.
- Per la demolizione d'ufficio, in caso d'inottemperanza, a spese dei trasgressori.

Nel caso che l'abuso ottenga la compatibilità paesaggistica:

- Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all'art. 167 c.5 D.Lgs. N. 42/04).
- Comunica il rilascio dell'attestazione paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia del reato dallo stesso dirigente, perché ai sensi dall'art. 181 c. 1-ter del D.Lgs. n. 42/04, **non** trova applicazione la sanzione penale).

Nel caso negativo, o nell'ipotesi che la compatibilità paesaggistica non venga richiesta:

- Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all'art. 167 c.5 D.Lgs. N. 42/04 e adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori, in coordinamento con il Soprintendente).
- Predispose l'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In caso d'inosservanza:
 - Irroga anche la sanzione pecuniaria (di € 20.000, solo se l'abuso è assoggettato a Permesso di costruire/SCIA super, di cui all'art. 31 c. 4/bis DPR n. 380/01).
- Predispose l'ordinanza di demolizione d'ufficio, a spese dei trasgressori.
- Comunica il mancato rilascio (o richiesta) della compatibilità paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia, perché ai sensi dall'art. 181 c. 1-ter del D.Lgs. n. 42/04, **trova** applicazione la sanzione penale).

- Riceve dalla polizia giudiziaria il rapporto:

- Adempie quanto sopra indicato, esclusa la denuncia del reato (al PM o alla PG).

2. Adempimenti della Polizia Giudiziaria se accerta direttamente l'abuso

In assenza del titolo, (in difformità - totale e parziale - o con varianti essenziali) predispose:

- **RAPPORTO**, contenente: gli elementi essenziali dell'accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere:
 - Al Dirigente (Sportello unico dell'edilizia) - Alla Regione, (o altro ente delegato). (Nella regione Emilia R. anche al Soprintendente) (Se è prevista l'autorizzazione sismica e il dirigente **NON** è delegato, il RAPPORTO (PROCESSO verbale) va trasmesso successivamente anche all'organo regionale, dirigente sismico, o altra istituzione, come il Genio Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome del PM titolare).
- **NOTIZIA DI REATO** al Procuratore della Repubblica (per il reato di cui art. 181 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004 - art. 44/c DPR n. 380/2004), comprendente:
 - I nomi dei responsabili, (con l'identificazione e elezione di domicilio).
 - Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti - di sopralluogo - (Con documentazione fotografica e planimetrica parte integrante del medesimo verbale).
 - Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l'accusa.

ATTENZIONE! Nell'informativa di reato è necessario indicare, fra l'altro:

- La data di ultimazione dei lavori, (ovviamente se i lavori **NON** sono in corso).
- I nomi: del dirigente, (che adotta i provvedimenti amministrativi), dell'operatore (che ha realizzato la documentazione fotografica e che, al riguardo, testimonierà), del proprietario, (anche se non è corresponsabile, per conoscenza).
- La dichiarazione che la P. G. ha verificato l'abuso presso l'ufficio tecnico, (es.: l'assenza del titolo, la difformità, la presenza di vincoli, ecc.).

Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale al:

- **SEQUESTRO PREVENTIVO** da trasmettere per la convalida al **PM**, entro 48 ore, (dell'intera opera o solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.).

Il dirigente comunica alla polizia giudiziaria:

- **Che non** è stata richiesta o che l'abuso **non** ha la ottenuto la compatibilità paesaggistica -

ambientale e quindi non è possibile l'accertamento di conformità (sanatoria): la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché **trova** applicazione la sanzione penale ai sensi dall'art. 181 c. 1 - del D.Lgs. n. 42/04).

Ovvero:

- **Che l'abuso** segnalato con il rapporto **HA** ottenuto la compatibilità paesaggistica - ambientale: la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché ai sensi dall'art. 181 c. 1-ter del D.Lgs. n. 42/04, **non** trova applicazione la sanzione penale).

Possibilità di sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica semplificata" (Trova applicazione l'art. 167 c. 4 e 5 D.Lgs. n. 42/04)

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica "semplificata", (indicati nella tabella "B") realizzati in assenza della stessa o in difformità, possono ottenere la sanatoria a richiesta del trasgressore (proprietario), a condizione che ottengano la compatibilità paesaggistica.

Nel particolare:

- Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che **NON** abbiano:
 - Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
 - Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati)
- Ovvero:
 - Per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
 - Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi, presenta domanda al Comune ai fini dell'accertamento della *compatibilità paesaggistica* degli interventi medesimi, che sarà valutata dalla commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

Tale commissione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Nel caso venga rilasciato l'attestato di compatibilità

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, (art. 167 D.Lgs. n. 42/04). L'azione penale, (già avviata, con la denuncia del Dirigente o l'informativa della P.G.) non trova applicazione, in altre parole la comunicazione al P.M. dell'avvenuto rilascio dell'attestato medesimo e del pagamento della sanzione pecuniaria citata, porta all'estinzione del reato, (art. 181 c. 1/ter D.Lgs. n. 42/04).

Nel caso NON venga rilasciato o richiesto l'attestato di compatibilità

In caso di rigetto della domanda, o di mancata richiesta della compatibilità, si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all'esercizio dell'azione penale, (art. 181 c. 1 D.Lgs. n. 42/04).

INTERVENTI GIÀ LIBERI DA TEMPO

NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (NEANCHE SEMPLIFICATA)

(Escluso gli interventi previsti dal DPR n. 31/2017. (All. "B")
soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata")

Normativa: Art. 149 D.Lgs. n. 42/04

Non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica - ambientale, per gli interventi specificati, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, (prospetto):

- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Revisione degli impianti (con manutenzione straordinaria).
- Opere interne alle costruzioni (con manutenzione straordinaria)
- Consolidamento statico.
- Restauro e risanamento conservativo.
- Interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale (che non comportino alterazione

permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio).

- Taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia. (Indicati dall'art. 142 c1/a D.Lgs. n. 42/04).
- L'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. (Legge "Sblocca Italia", n. 164/14).

Titolo abilitativo edilizio

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente, (CILA /SCIA normale).